



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 9 del 12 marzo 2001

Sommario

- **8 marzo**
- **Il Parlamento approva l'“Indennità di trasferimento” e riapre le graduatorie dei concorsi**
- **Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo arretrati emolumento pensionabile**
- **11° e 12° Corso nomina Ispettore – Arretrati**
- **2° livello di contrattazione anno 2000**
- **Indennità autostradale e vigilanza scalo – il SIULP sollecita il pagamento**
- **Condotta antisindacale – novità processuali e orientamenti giurisprudenziali**
- **Legge 100/87 restituzione dell'IRPEF**
- **Corsi di specializzazione**
- **Convenzione Siulp – Euro Cessioni Quinto**

8 Marzo

Care Colleghe e cari Colleghi, oggi è l'8 marzo.

In questa ricorrenza il Coordinamento Nazionale Donne SIULP, in seduta allargata a componenti degli organismi statutari di tutta Italia, si è riunito a Roma per Fare il punto dell'attività svolta dalle strutture provinciali e delle difficoltà che queste incontrano sul tema delle pari opportunità.

Mobilità, aggregazioni, applicabilità delle leggi, distribuzione del personale femminile nei vari Uffici di Polizia, tutela della privacy (con particolare riferimento al ruolo degli Uffici Sanitari), sono stati alcuni dei temi dibattuti che segnano, a parere di questo Coordinamento, il confine sempre più sottile tra l'involuzione militarista, che da tempo affligge la Polizia di Stato, e una moderna concezione del lavoro più compatibile con i tempi della famiglia.

Il Coordinamento Donne, grazie al contributo di tutte le strutture provinciali, nell'arco della sua attività, ha saputo cogliere i punti chiave del disagio causato dall'organizzazione della nostra attività. Al termine dell'incontro è stato redatto un documento che contiene una traccia di lavoro che il Coordinamento intende sviluppare interessando ministri e parlamentari affinché si superino rapidamente quegli ostacoli normativi, quali ad esempio i vari divieti di prestare servizio nelle sedi di residenza, che hanno provocato incalcolabili disagi alle lavoratrici e ai lavoratori di Polizia. Ci riuniremo di nuovo il 30 marzo per valutare le iniziative più idonee al fine di concretizzare gli impegni assunti in questa ricorrenza.

Auguri a tutte le donne.

Il Coordinamento Nazionale Donne SIULP

**Il Parlamento
approva
l'“Indennità di
trasferimento”
e riapre le
graduatorie dei
concorsi**

Mercoledì scorso, 7 marzo 2001, l'Aula del Senato ha definitivamente licenziato, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 6 febbraio scorso, il Disegno di Legge di iniziativa governativa noto come Atto Senato N. 4980, recante «*Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*».

Per quanto ci riguarda le novità previste dal provvedimento sono:

- la corresponsione, al personale delle Forze di Polizia trasferito d'autorità in un comune diverso da quello di provenienza, di una "indennità di trasferimento" pari a «*trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi*»;
- la possibilità di optare, piuttosto che per la citata indennità, «*per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi*»;
- si noti che queste disposizioni si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, mentre per quelli effettuati sino al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni;

- «*la validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002*» e le relative assunzioni sono da considerarsi prioritarie;
- «*il Governo è delegato ad adottare*» entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge «*uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi... prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti*», così come richiesto ed ottenuto in sede di sottoscrizione dell'ultimo contratto;
- l'applicazione della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288 (che prevede, nel triennio 1999-2001 l'assunzione di *un «contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale»* - n.d.r.), è estesa al periodo 1999-2003;
- «*l termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78... »*, relativi alla possibilità di transito di Direttivi e Dirigenti della Polizia di Stato in altre Amministrazioni ed ai loro nuovi inquadramenti, vengono prorogati, rispettivamente, «*ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione... dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78*».

Il testo integrale del provvedimento, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere consultato sul nostro web www.siulp.it.

**Ass.ti Capo e
Sovr.ti Capo:
arretrati emolumento
pensionabile**

In riferimento alle sollecitazioni pervenute in merito, comunichiamo quanto segue.

Così come preannunciato nei precedenti SIULP Collegamento Flash, e di seguito ai continui interventi effettuati dalla Segreteria Nazionale, il Dipartimento ha comunicato che i tabulati relativi al pagamento degli arretrati agli Ass.ti Capo e Sovr.ti Capo, previsti dal DPR 254/99, sono stati trasmessi agli uffici periferici da circa 2 settimane.

E' evidente, quindi, che il ritardo del pagamento, stante l'iter procedurale dichiarato dal Dipartimento, è attribuibile agli uffici periferici. Le Segreterie Provinciali sono pregate di intervenire per

	<p>verificare quanto detto e per sollecitare i predetti uffici a provvedere al pagamento a tutti i colleghi interessati.</p>
<p>11° e 12° Corso nomina a Ispettore ---- Arretrati</p>	<p>Grazie all'insistente opera del SIULP sono stati finalmente predisposti, e inviati in periferia all'inizio di questa settimana, i tabulati contenenti i mandati di pagamento per gli arretrati ai colleghi dell'11° e 12° corso che sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore.</p> <p>Le somme corrisposte dovranno essere comprensive degli interessi legali; è opportuno, pertanto, che gli interessati verifichino, all'atto della liquidazione, che l'ammontare complessivo sia onnicomprensivo di tutti i benefici previsti in caso di ritardo.</p> <p>Le Segreterie Provinciali, al fine di evitare ulteriori ritardi, sono pregate di attivarsi presso i competenti uffici periferici affinché la corresponsione ai singoli beneficiari avvenga nel più breve tempo possibile.</p>
<p>2° livello di contrattazione anno 2000</p>	<p>A seguito della circolare emanata dalla Direzione Centrale del Personale, relativa agli istituti previsti dal 2° livello di contrattazione per l'anno 2000, peraltro riportata anche sul nostro notiziario, alcuni colleghi hanno posto il quesito circa la sussistenza o meno, per il predetto anno, dell'indennità di produttività collettiva. Ciò in conseguenza del fatto che la richiamata circolare, tra gli istituti che elencava, dando disposizione su come quantificarli, non citava tale fattispecie.</p> <p>In merito si precisa che, così come previsto dall'A.N.Q., art.23 comma 5, le modalità e i compensi da attribuire al citato istituto e ai servizi di alta montagna, devono essere definiti in sede centrale. Solo per questo motivo la richiamata circolare non fa cenno all'istituto che, si ribadisce, è vigente e sarà oggetto di prossimo incontro con il Dipartimento per la sua definizione.</p>
<p>Indennità autostradale e vigilanza scalo --- il SIULP sollecita il pagamento</p>	<p>Riportiamo la nota relativa all'oggetto, con cui la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Capo della Polizia per sollecitare il pagamento degli emolumenti spettanti ai colleghi che operano presso le Specialità interessate.</p> <p>"Dopo impossibile ritardo dei pagamenti delle indennità autostradale e di vigilanza scalo segnalate decorso anno e Suo autorevole intervento risolutore, siamo nuovamente costretti ad evidenziare che predette indennità hanno accumulato irragionevole ritardo (circa 1 anno) nella liquidazione ai colleghi destinatari. Tale ulteriore intoppo procedura liquidazione emolumenti provoca personale</p>

Specialità profondo risentimento e decisione di avviare azioni di protesta eclatanti in tutti i reparti.

Questa O.S. condividendo appieno stato disagio, denuncia gravissima sottovalutazione e superficialità con cui è stata trattata la questione sino ad oggi, anche in virtù degli obblighi temporali previsti nel decreto interministeriale predisposto in materia e dei precisi impegni assunti anche dal Ministro in sede di dichiarazioni di impegno allegate al contratto di lavoro.

Pregasi, pertanto S.V. di intervenire immediatamente, in caso contrario la protesta del personale citate Specialità, si estenderà e troverà SIULP al loro fianco per sostenere giusta rivendicazione”.

**Condotta
antisindacale**

**novità processuali
e
orientamenti
giurisprudenziali**

Si riporta di seguito lo studio dell’Avvocato Nicolini in merito alle novità processuali e agli orientamenti giurisprudenziali in merito alla condotta antisindacale.

“L’art. 6, comma 1, Legge 12 giugno 1990 n. 146 devolveva all’a.g.o. la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico quando la stessa fosse risultata “monoffensiva”, ovvero lesiva di soli diritti sindacali, mentre attribuiva alla giurisdizione del g.a. la repressione della condotta antisindacale qualora la stessa fosse risultata “plurioffensiva”, ovvero lesiva del sindacato e di diritti del singolo lavoratore e l’azione proposta fosse volta alla “rimozione” (sospensione o annullamento) di un atto amministrativo lesivo di detti soggetti.

La generalizzata devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego (art. 68 D.Lvo 29/93, così modificato dai D.Lvo 80/98 e 387/98) al Giudice del Lavoro ha risolto in modo unitario e coerente il problema. Sarà, pertanto, l’ex Pretore a rimuovere (ergo ad annullare e non solo a disapplicare) eventuali atti o provvedimenti antisindacali, facendo uso del potere riconosciutogli dal già richiamato art. 68, comma 2, D.Lvo n. 29 che abilita l’a.g.o. all’adozione anche di provvedimenti “costitutivi”. Invero, nelle controversie concernenti l’antisindacalità di un comportamento della p.a. non vige il divieto per il giudice ordinario di annullamento degli atti dell’Amministrazione (Cass. Sez. Unite, 14 febbraio 1997 n. 1398).

Tale aspetto normativo può dirsi integralmente confermato a seguito dell’introduzione della l. 8372000, il cui art. 4 ha abrogato i commi sesto e settimo dell’art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300 (introdotti dall’art. 6, comma 1, della Legge 12 giugno 1990 n. 146). Invero, una interpretazione sistematica della materia porta inequivocabilmente a ritenere ultronee le previsioni oggi abrogate atteso il quadro tratteggiato dal D.Lvo 80/98.

Una differente operazione ermeneutica, nel senso di ritenere il giudice ordinario privo del potere di rimuovere gli effetti dell’atto amministrativo asseritamente lesivo dei diritti delle associazioni

sindacali, risulta in stridente contrasto con lo spirito delle recenti scelte legislative che si sono susseguite nella materia in oggetto.

Come sopra rilevato, infatti, l'intento di offrire al sindacato un sistema di tutela dei propri diritti, inizialmente perseguito con l'introduzione degli ultimi due commi dell'art. 28, quando ancora era in vigore la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ha avuto un impulso di tutto rispetto con le modifiche introdotte dalla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 68 del D.Lvo n.29/93.

La norma in esame, oltre ad eliminare le problematiche nascenti dalla ripartizione della giurisdizione fra autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego privatizzati, ha di fatto potenziato il ruolo e la funzione del giudice del lavoro in materia di comportamenti antisindacali posti in essere da pubbliche amministrazioni.

Basti pensare al superamento dell'annoso problema concernente l'effettiva possibilità per il giudice ordinario di rimuovere gli effetti del comportamento di cui abbia accertato il carattere antisindacale, problema postosi in vigenza del precedente assetto normativo anche per l'ipotesi in cui i diritti del sindacato fossero stati pregiudicati da atti amministrativi non incidenti su diritti soggettivi dei dipendenti.

Per effetto della ormai nota riforma del pubblico impiego, che ha attribuito al giudice ordinario il potere di emettere sentenze di accertamento, costitutive e di condanna nei confronti delle amministrazioni, si è giunti invero al superamento dei vincoli imposti all'autorità giudiziaria dall'art. 4 legge n. 2248/1985, potendo ormai quest'ultima adottare, tutti i provvedimenti "richiesti dalla natura dei diritti tutelati" (art. 68, comma 29, una volta qualificato come antisindacale un determinato comportamento).

Ebbene, di fronte al progressivo e innegabile ampliamento della tutela dei diritti sindacali registrato con riferimento ai rapporti di lavoro devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario (contrattualizzati), non potrebbe apparire ragionevole sostenere che con l'abrogazione degli ultimi due commi dell'art. 28 il legislatore abbia voluto sottrarre alle associazioni sindacali ogni forma di tutela nell'ipotesi di violazioni poste in essere nell'ambito di rapporti appartenenti alla giurisdizione amministrativa.

Alla base dell'ultimo intervento deve, piuttosto, rilevarsi la volontà legislativa di uniformare la disciplina riguardante le violazioni antisindacali per tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., ponendo fine alla ripartizione della competenza giurisdizionale prevista dalle disposizioni da ultimo abrogate e nel contempo assicurando più incisivi interventi a garanzia dei diritti sindacali anche nell'ambito di rapporti c.d. "non contrattualizzati".

Per tutti i rapporti di lavoro con la P.A. rimane, pertanto, in vigore la sola norma di cui all'art. 68, comma 3, del D.Lvo n. 29/93, la quale si limita a devolvere alla giurisdizione ordinaria "le controversie

relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni" senza operare alcuna distinzione tra controversie inerenti a rapporti privatizzati o rimasti estranei alla riforma del pubblico impiego (cfr, da ultimo, Tribunale Cagliari – Decreto 10/2000).

**Legge 100/87
Restituzione
dell'IRPEF**

Trascriviamo la nota con cui la Segreteria Nazionale ha sollecitato il Ministro delle Finanze e il competente ufficio - Centro Servizio delle imposte dirette e indirette di Roma - a restituire la tassazione IRPEF applicata sui trattamenti aggiuntivi previsti per i trasferimenti d'ufficio eseguiti dall'1/1/94 al 31/12/94. Ricordiamo inoltre, che coloro i quali sono stati trasferiti d'autorità nel predetto periodo, e non hanno ancora provveduto a richiedere il rimborso, è opportuno che producano domanda per ottenerlo.

"Come è noto agli appartenenti delle forze di polizia, trasferiti d'autorità, è attribuito il trattamento economico aggiuntivo, per la durata di 12 mesi, di cui alla L.100/87. Sino al dicembre 1993 tale trattamento aggiuntivo era esente da qualsiasi ritenuta fiscale.

Dal 1° gennaio 1994 il richiamato trattamento aggiuntivo fu assoggettato a ritenuta IRPEF; in conseguenza di tale novella, a tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza, trasferiti d'autorità a decorrere dalla richiamata data, fu applicata la ritenuta IRPEF.

Con l'emanazione della legge 28 luglio 1999, n.266, è stato stabilito, all'art.14, comma 8, che la trattenuta IRPEF sull'indennità di trasferimento doveva essere effettuata a partire dal 1° gennaio 1995 e non dal 1° gennaio 1994 come, invece, era stato fatto.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la competente Direzione ha diramato una circolare contenente le disposizioni con cui richiedere il rimborso. Gli interessati, ancora in servizio, hanno presentato la prevista istanza.

Purtroppo molti operatori che si sono trovati nelle condizioni in esame, sono stati collocati in quiescenza e quindi non sono venuti a conoscenza della circolare. In merito, a parere della scrivente O.S., anche alla luce di quest'ultimo fatto che potrebbe comportare la non conoscenza del diritto al rimborso per quanti sono andati in pensione, appare anomalo che la restituzione di una tassazione effettuata unilateralmente e in modo improprio, avvenga dietro presentazione di una domanda dell'interessato e non d'ufficio come avvenuto per il prelievo.

Ciò premesso, considerato anche che è imminente il periodo dei rimborsi con i modelli 730 e 740, strumenti questi che potrebbero consentire un rimborso imminente delle cifre suddette, con la presente si chiede di conoscere i tempi e le modalità con cui codesta Amministrazione provvederà a rimborsare le somme trattenute indebitamente, nonché se lo stesso avverrà anche per quanti non

hanno prodotto la relativa istanza.
 Al Signor Ministro delle Finanze, che legge per conoscenza e di cui sono note la sensibilità e la cordiale attenzione per gli operatori della sicurezza, compatibilmente con i Suoi innumerevoli impegni, si chiede un autorevole intervento affinché la vicenda rappresentata venga risolta nel più breve tempo possibile”.

Corsi di specializzazione

Abbiamo ricevuto numerosi quesiti circa lo svolgimento di alcuni corsi di specializzazione.

Riportiamo di seguito il calendario dei corsi richiesti.

- ARMAIOLO

Allo stato non è previsto alcun corso causa la indisponibilità dell'esercito, ente presso il quale vengono svolti i suddetti corsi, a ricevere personale PolStato. Il mese presunto per l'inizio di un corso di questo tipo potrebbe essere giugno prossimo.

- ISTRUTTORE DI TIRO

Il primo corso inizierà il prossimo 1° aprile; le selezioni dei colleghi partecipanti sono state già effettuate. Un altro corso è previsto per il 10.9.2001; le selezioni verranno effettuate entro il 15 luglio p.v..

- ARTIFICIERE

Per questa specializzazione vi è un corso in atto, al quale partecipano quelli che avevano già conseguito la qualifica di artificiere. Il prossimo è previsto dal 3 settembre al 21.12.2001; le selezioni per parteciparvi verranno effettuate entro il 15 luglio prossimo.

I colleghi, tuttora interessati, che non hanno prodotto domanda per la partecipazione, è opportuno che inoltrino la prevista istanza.

Convenzione Siulp – EuroCQ

Trasmettiamo, in allegato, due schemi riepilogativi ed esemplificativi delle esclusive condizioni di finanziamento cui possono accedere gli iscritti al Siulp, grazie alla vantaggiosa convenzione stipulata con Euro Cessioni Quinto.

EuroCQ si caratterizza perché, oltre ad erogare ai dipendenti della Polizia di Stato aderenti alla nostra organizzazione le classiche cessioni del quinto dello stipendio, ha la possibilità di concedere prestiti con delega di pagamento, ottenibili senza indicare motivazioni anche da personale che abbia una limitatissima anzianità di servizio o che abbia già in corso la cessione del quinto.